

## RELAZIONE RELATIVA ALL'ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA ED ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO – ANNO 2022

### ANALISI DELLE PROCEDURE DI SPESA

#### Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e s.m.i..
- Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, articolo 9, comma 1, lettera a), punto 3, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. (Introduzione dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi).
- Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 38 del 15 dicembre 2010. (Contenuti minimi indispensabili per la redazione del rapporto da redigere ai sensi dell'articolo 9, comma 1- quater del D.L. 185 del 2008).
- Decreto Legge 185/2008, articolo 9, comma 1-ter;

In relazione a quanto sopra, i Responsabili dei Servizi si sono attenuti al rispetto delle seguenti misure organizzative:

- a. la trasmissione con congruo anticipo delle determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché la verifica, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- b. la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
- c. la trasmissione degli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, attraverso la procedura di liquidazione informatica delle fatture, in anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per espletare le procedure inerenti le liquidazioni e l'emissione dei mandati di pagamento.

Tutto quanto sopra, oltre agli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- l'obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- il divieto di effettuare pagamenti a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione secondo i limiti di legge;
- l'obbligo, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, della indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario, nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Al riguardo occorre comunque sottolineare che la maggior parte dei pagamenti è avvenuta nei termini di legge o contrattuali e comunque l'Ente non ha pagato interessi moratori su forniture e servizi.



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campigine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza  
Provincia di Reggio Emilia

Il D.L. 66/2014 all'art. 42 ha inoltre introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di adottare "il registro unico delle fatture nel quale, entro dieci giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile". Tale registro è stato prontamente adottato dall'Ente ed è in uso come prescritto dalla norma.

Altro adempimento previsto dal D.L. 66/2014 è quello relativo alla piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) prevista dall'art. 27 del citato Decreto Legge.

Tale adempimento viene effettuato in modo automatico per il tramite dei dati inseriti sulla procedura di contabilità dell'Ente. Pertanto, la piattaforma PCC permette di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vitale dei debiti commerciali.

Con riferimento al rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti la circolare della Ragioneria generale dello Stato 38/2010 utilizza il termine debiti inteso come debiti fuori bilancio, vale a dire "obblighi delle amministrazioni conseguenti obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio".

Nel corso del 2022, con deliberazione di consiglio 20 del 2/05/2022 sono stati riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL i seguenti debiti:

- un debito di € 4.950,39 nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferito ad un maggior trasferimento relativo all'annualità 2019 non riversato al Ministero medesimo;
- un debito di € 153.862,99 da riconoscere alla cooperativa Creativ Cise – appaltatrice del servizio educativa scolastica disabili – causa il mancato adeguamento degli stanziamenti della parte spesa rispetto alla parte entrata riconosciuta all'Unione da parte dei Comuni che usufruiscono del servizio.

I suddetti debiti sono stati coperti con avanzo di amministrazione libero per € 4.951,10 e con avanzo derivante dai vincoli da trasferimento per € 153.862,28.

All'atto del riaccertamento ordinario dei residui, tutti i responsabili hanno fornito attestazione di insussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio al 31/12/2022.

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

### Normativa di riferimento

Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 stabilisce

- all'art 8 c. 1 lett. c): "all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei

pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata»."

- all'art. 41 c. 1.: "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. (...)"
- il successivo comma 2 dell'art. 41 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272.

L'Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti, previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, elaborato secondo le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 22/09/2014 e dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2015, e pubblicato, ai sensi di quanto prescritto dalla citata normativa, sul sito internet dell'Ente, è di seguito elencato, unitamente all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

L'indicatore esprime il ritardo medio di pagamento, in giorni, ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo è effettuato riportando:

- al numeratore, somma, per le transazioni commerciali pagate nel periodo considerato, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al denominatore, somma degli importi pagati nell'anno solare.

Un indicatore negativo indica che i pagamenti sono mediamente effettuati prima della scadenza.

**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI CALCOLATO COME DA D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2022: – 15,76**

Importi pagati entro la scadenza 6.809.587,95

Importi pagati oltre la scadenza 1.026.066,25

L'articolo 1, comma 859, lettera b) della legge 145/2018 prevede inoltre che "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campiglione, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza  
Provincia di Reggio Emilia

secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, così come avviene per l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare. In sintesi: l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento. Viceversa, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno:

- non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno;
- dovrà considerare le fatture scadute nell'anno e non pagate.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito ad un esercizio è calcolato, dunque, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale.

Si riporta l'indicatore calcolato dalla PCC (piattaforma di certificazione dei crediti commerciali).

Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	importo scaduto e non pagato Totale
<b>7.013,23 €</b>	-	<b>7.013,23 €</b>
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo <a href="#">?</a>	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
<b>20 gg</b>	<b>-16 gg</b>	<b>7,68mln €</b>

## IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Presidente)

Luca Ronzoni

(firmato digitalmente)

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Dott.ssa Elisa Mori

(firmato digitalmente)